

Studi di settore. Per i giudici la differenza ridotta tra ricavi dichiarati e ricavi puntuali di riferimento è solo un indizio da cui partire

Gerico, lo scarto del 6,5% non basta

«Assolta» la società a base ristretta che distribuisce utili e investe in macchinari

Stefano Sereni

■ La differenza del 6,5% tra i ricavi dichiarati e quelli puntuali di riferimento non costituisce un grave scostamento che possa giustificare la pretesa impositiva basata solo sugli studi di settore. Questo è quanto statuito dalla Ctr Liguria nella sentenza 12/1/15 depositata lo scorso 8 gennaio (presidente Soave, relatore Venturini).

L'ufficio rilevava un'incoerenza economica di un'impresa che presentava un indice di redditività molto basso. A seguito di verifica si riscontrava una non corretta redazione degli studi di settore, i quali contenevano alcuni dati errati. Correggendo questi ultimi il ricavo puntuale di riferimento risultava di circa 100 mila euro maggiore rispetto al dichiarato. Contestando l'antieconomicità dell'attività, l'ufficio procedeva a emettere relativo avviso di accertamento.

La contribuente proponeva ricorso innanzi alla competente Ctp, la quale però lo respinse. Veniva pertanto proposto appello innanzi alla Ctr, la quale lo ha ritenuto infondato, pur rilevando che l'accertamento era stato legittimamente avviato sulla base di dati astrattamente incoerenti.

Queste le motivazioni. Innanzitutto l'ufficio si era limitato a rilevare l'incongruenza dei dati emergenti dagli studi di settore come compilati dalla contribuente senza procedere a ulteriori accertamenti sui motivi dell'antieconomicità contestata. Quest'ultima, infatti, può essere sufficiente solo a giustificare l'avvio di una

verifica, ma non anche l'emissione di un atto impositivo, essendo necessari ulteriori preventivi accertamenti. Tra l'altro, nel caso specifico, vista la ristretta base sociale a prevalenza familiare della contribuente, i giudici hanno ritenuto che il corrispondere compensi ai soci e agli amministratori già potesse configurare una gestione in utile.

Inoltre, la documentazione prodotta dimostrava che per l'anno oggetto di controllo la società aveva sostenuto diverse spese per l'acquisto di nuovi macchinari e aveva anche perso alcune importanti commesse.

L'altro elemento fondamentale preso in esame dal collegio della Ctr riguardava l'entità della discrasia tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore. Questo elemento era posto dall'ufficio alla base della propria tesi sull'inaffidabilità e incongruenza della contabilità della società e all'antieconomicità della gestione.

I giudici hanno rilevato che, seppur non ci sia una «quantificazione percentuale normativamente definita oltre la quale il fattore scostamento possa essere considerato di per sé solo una grave incongruenza», nel caso di specie non poteva essere qualificata come tale una differenza pari al 6,5%, in base a una «comune valutazione di ragionevolezza». Questo scostamento, in assenza di ulteriori elementi che potessero confermare la tesi erariale, non poteva essere considerato decisivo.

La sentenza in commento, citando una pronuncia della Cassazione (sentenza 10077/2009), ha precisato che la discrasia in questione deve raggiungere livelli di irragionevolezza tali da privare totalmente di ogni attendibilità la contabilità del contribuente per poter fondare da sola un accertamento. Laddove, invece, non si arrivi a questo punto, la difformità riscontrata ha valore di mero indizio da supportare con altri elementi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Grave incongruenza

● La grave incongruenza è quella che deve sussistere tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore. Non essendoci un valore predeterminato, la valutazione è rimessa al giudice. Secondo la giurisprudenza lo sconto deve essere rilevante, non ritenendo sufficiente quello ad esempio pari al 7% (Cassazione 20414/14), al 5,7% (Ctp Bari 71/10) e addirittura al 17% (Ctp Lecce 47/11).

